



SENT. 195/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO Presidente

Quirino LORELLI
Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Maria Rita MICCI	Consigliere
------------------	-------------

Carola CORRADO Primo referendario

pronuncia la seguente.

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59542 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il

~~Veneto n. 156/2021, depositata il 24.6.2021;~~

promosso da:

~~xxx, cf: xxx, nato il xxx in~~

~~xxx e residente in xxx, rappresentato~~

~~e difeso dall'avv. Anna Francesca Pace (c.f.: PCANER72L62H224C), ed~~

~~elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio~~

~~dell'Avv. Fabio Federico (c.f.: EDREBA72M01H224I), in Roma, alla Via~~

~~Degli Scialoja n. 3; dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le~~

notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C.:

	annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it, numero di fax 0965/922374;	
	- Appellante -	
	<u>contro</u>	
	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), c.f.: 80078750587, con	
	sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21;	
	- Appellato -	
	“PER LA RIFORMA INTEGRALE	
	<i>della sentenza n. 156/2021 del 11.06.2021 emessa dalla Corte dei Conti</i>	
	<i>Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto in persona del Giudice</i>	
	<i>monocratico, Consigliere Innocenza Zaffina, depositata il 24.06.2021 e non</i>	
	<i>notificata, nel procedimento iscritto al n. 31058, promosso dal signor</i>	
	<i>xxx contro l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale</i>	
	<i>avverso e per l’annullamento della determinazione n. TV 1032019000046 con</i>	
	<i>la quale l’INPS sede di Chieti - gestione ex Inpdap - ha quantificato il</i>	
	<i>trattamento di quiescenza iscrizione n. 50349374”;</i>	
	VISTO l’atto d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITO , nell’udienza del 10 luglio 2024, svolta con l’assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi;	
	non comparse la parte appellante e la parte appellata;	
	FATTO	
	1. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto,	
	con la sentenza n. 156/2021, depositata il 24.6.2021, rigettava il ricorso	
	proposto da xxx - arruolato nell’Esercito Italiano in data	
	21.4.1982 e cessato dal servizio in data 31.3.2019; con anzianità, al	
	2	

31.12.1994, compresa tra i 15 e 20 anni di servizio; titolare di trattamento pensionistico calcolato con sistema misto - inteso a vedersi riconoscere il diritto al ricalcolo della pensione con l'applicazione dell'aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, dichiarando, altresì, inammissibile la domanda presentata il 3.6.2021, con cui il ricorrente chiedeva *“l'accoglimento del ricorso con applicazione della corretta aliquota di cui alla normativa riservata al personale militare (Capo II del D.P.R. n. 1092/1973), in luogo dell'errata applicazione dell'art. 44 primo comma dello predetto T.U. del 1973 anche alla luce della sentenza della Corte dei conti a Sezioni Riunite, n. 1/2021/QM/PRES-SEZ del 27 novembre e 11 dicembre 2020 - depositata in data 4 gennaio 2021 (...)”*.

2. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 22.11.2021, proponeva appello xxx, lamentando la *“Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (art. 54 del T.U. 1092/73) - Violazione di legge”* e rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Eccellentissima Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi indicati nel presente gravame, riformare l'impugnata sentenza n. 156/2021 del 11.06.2021, depositata in segreteria in data 24.06.2021, e non notificata, emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, manifestamente infondata, nulla e/o errata e/o ingiusta nel merito, e conseguentemente, alla luce della sentenza delle Sezioni Riunite del Corte dei Conti n. 1/2021, depositata il 04 gennaio 2021, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta applicazione dell'aliquota riservata al personale militare di cui al D.P.R. n. 1092/1973, aliquota determinata dalla

sentenza delle Sezioni Riunite del Corte dei Conti n. 1/2021, in luogo dell'errata applicazione dell'aliquota di cui all'art. 44, primo comma, dello, stesso TU del 1973 e conseguentemente ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - o i resistenti secondo chi di ragione e le proprie competenze - in persona del legale rappresentante pro tempore, provveda alla riliquidazione della pensione avversata.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio, come per il primo, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.

3. All'udienza del 1° dicembre 2023, assente parte appellante e non costituito l'INPS, il Presidente, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., disponeva il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 10 luglio 2024, con onere per la Segreteria di comunicare l'estratto del verbale alla parte appellante, affinché provvedesse a notificarlo alla controparte nel rispetto di 60 giorni liberi prima dell'udienza di discussione e con l'avvertimento che, non comparendo alla nuova udienza, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

All'udienza del 10 luglio 2024, le parti non comparivano e la causa passava in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che, all'udienza del 1° dicembre 2023, la Sezione, rilevata l'assenza del difensore dell'appellante, pronunciava ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. – all'udienza del 10 luglio 2024.

L'ordinanza a verbale era ritualmente comunicata, in data 7.12.2023, a mezzo p.e.c., dalla segreteria di questa Sezione al difensore dell'appellante.

	A norma dell'art. 196 c.g.c., “Se l'appellante non compare all'udienza di	
	discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale	
	la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza	
	l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche	
	d'ufficio.”.	
	Rilevata l'assenza del difensore dell'appellante anche alla odierna udienza, in	
	applicazione del ridetto art. 196 c.g.c., l'appello va dichiarato improcedibile.	
	Non essendo costituito l'appellato, nulla per le spese di difesa.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,	
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello iscritto al n.	
	59542 del registro di segreteria.	
	Nulla per le spese di difesa.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina MignemiDott. Tammaro Maiello	
	Depositata il 16/07/2024	
	IL DIRIGENTE	
	5	

	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott. Tammaro Maiello	
	Depositato in Segreteria il 16/07/2024	
	Il Dirigente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.	
	30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri	
	dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 16/07/2024	
	Il Dirigente	
	6	